



Sent. n° 228/18

REPUBBLICA ITALIANA

del _____

In nome del Popolo Italiano

Ruolo Generale Civile n°

IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

2993/2016

Dott. Raffaele Basile

Rep. n° 1

ha pronunciato la seguente

Cron. n° 1998/18

SENTENZA

Dep.

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n° 2993/2016

Ogg. : inadempimento

promossa da :

contrattuale

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante ~~XXXXXXXXXX~~

elettivamente domiciliato in Grosseto alla via Ronchi 24,, presso lo studio

dell'avv. Sara Serritiello, da cui è rappresentata e difesa come da procura in

atti

Parte attrice

nei confronti di :

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ spa

p.iva n. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Grosseto alla via Scirva

10 presso lo studio legale dell'avv. Elena Antonietti, unitamente all'avv.

Antonio Esposito, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti

OGGETTO

Inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI

Come da verbali di udienza e note conclusionali del 6 febbraio 2018

La domanda è procedibile, come evidenziato nella ordinanza emessa fuori

udienza da questo giudicante in data 31 gennaio 2017.

Va altresì ritenuta, sulla scorta della documentazione in atti, la competenza per territorio del giudice adito. Parimenti è da ritenersi la competenza per territorio del giudice, ex art. 20 cpc.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Si evidenzia come la fattispecie vada inquadrata nel contratto di somministrazione ad esecuzione continuata con i relativi ed obblighi delle parti contraenti (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 5613 del 29 novembre 1978).

La domanda si fonda sulla privazione per un congruo periodo della funzionalità delle due linee telefoniche gestite dalla Wind spa, sia a livello di trasmissione dati ADSL che di telefonia vocale fissa. Tali linee sono risultate essere utilizzate dall'attrice per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. In particolare, tale disservizio ha comportato l'impossibilità dell'utilizzo dei pagamenti mediante "pos".

Appare evidente che sarebbe stato obbligo della Wind spa assicurare come da obbligazione contrattuale intercorsa tra le parti la funzionalità senza soluzione di continuità della propria erogazione di servizi, il che non è avvenuto. La documentazione prodotta dalla parte attrice e gli stessi scritti difensivi di entrambe le parti conducono a ritenere pacifica tale circostanza.

Il danno conseguente a tale disservizio - *durato circa tre settimane* - ben può essere considerato nella sua natura non patrimoniale,



mediante il ricorso a presunzione semplice ex art. 115 II comma cpc alla luce dell'art. 2792 c.c. (Cass. 5221/2007). Sulla base di quanto evidenziato, il disagio patito dalla parte attrice può essere oggetto di risarcimento per danno ingiusto ex art 2043 c.c., nella prospettiva tracciata dall'art. 2059 c.c..

Ciò, in quanto è più che verosimile che l'interruzione del servizio telefonico abbia procurato all'attrice una situazione di forte disagio. Sotto l'aspetto del danno non patrimoniale o *cd. esistenziale*, la circostanza del verificarsi di una lunga interruzione del servizio , telefonico generato dal contegno della convenuta, esula dagli inconvenienti che possono verosimilmente verificarsi nell'ordinarietà della vita lavorativa quotidiana.

La situazione evidenziata dall'attrice lascia intuire lo stato di frustrazione della medesima nel trovarsi a dover fronteggiare una situazione di disagio assolutamente non preventivata, derivante dall'altrui comportamento negligente. Tale disagio psico-fisico , generato dal non poter contare sul supporto della tecnologia più elementare e routinaria , va ritenuto fonte di alterazione di una condizione di rilassatezza nello svolgimento della propria attività lavorativa. Il *cd. "danno esistenziale"* si riferisce infatti a sconvolgimenti, anche di portata ridotta, di abitudini di vita e relazioni personali conseguenti ad un fatto ingiusto o illegittimo. La Cassazione sez. I civile, con sentenza 04.10.2005 n° 19354 ha evidenziato come vada attribuita tutela anche ai pregiudizi non patrimoniali capaci di ostacolare le attività realizzatrici della persona umana ,conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona diversi dalla salute, collocati tra i valori



costituzionalmente garantiti al di fuori dei limiti posti dall'art. 2059 c.c .

Il risarcimento danno non patrimoniale sopportato dalla parte attrice nei termini di cui sopra, viene da questo giudicante equitativamente quantificato in Euro 1.500,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n° 2993/2016 promossa da ~~_____~~ nei confronti di WIND TELECOMUNICAZIONI spa, così provvede:

- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione;
-. condanna la parte convenuta suddetta al pagamento della somma di Euro 1.500 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo.

Condanna la parte convenuta come sopra al pagamento delle competenze e spese di giudizio, che si quantificano in Euro : Euro 125 per spese non imponibili, Euro 1.100 per competenze di giudizio oltre 15% su tali diritti ed onorari per spese generali ex L.prof , nonché oneri previdenziali ed IVA ove ne ricorrano i presupposti di legge e spese successive occorrente.

Così deciso in Grosseto il 20 marzo 2018.

Il Gdp dr. R.Basile

Avv. Raffaele Basile
Giudice di Pace di
Grosseto

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Depositato in Cancelleria

Grosseto, 29/3/18

Il Cancelliere

